

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI
--

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito, con il Provvedimento direttoriale 15 marzo 2019, n. 62274, le regole per la definizione agevolata delle irregolarità formali. Con la sanatoria, prevista dall'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella legge n. 136/2018 possono essere regolarizzate:

- le violazioni o omissioni di obblighi di natura formale, per le quali è competente l'Agenzia delle Entrate, non incidenti sulla determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, Iva, Irap e sul pagamento dei tributi, **commesse fino al 24 ottobre 2018**, dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario, o da altro soggetto obbligato all'adempimento fiscalmente rilevante, anche solo di comunicazione di dati.

La regolarizzazione non si applica invece:

- alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
- alle violazioni formali oggetto di un procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

È inoltre prevista l'esclusione dalla sanatoria in esame per:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure (di cui all'art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero.

La definizione agevolata delle violazioni formali si perfeziona attraverso:

- la rimozione delle irregolarità od omissioni, entro il 2 marzo 2020;
- il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24, alternativamente:
 - in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2019;
 - in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

E' vietata la compensazione.

Il provvedimento stabilisce quanto segue:

- in caso di omessa rimozione – senza un giustificato motivo – di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni;
- la rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in caso di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato;
- l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

La rimozione non dev'essere effettuata quando non sia possibile o necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.